

N. 92000076/2010 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott. Luca Stanziola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 92000076/2010 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14/09/2018 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 3.12.2018,

TRA

██████████, elett.te dom.ta in Manfredonia alla Largo Del Seminario 2, presso lo studio dell'Avv. ██████████, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione,

- ATTRICE

E

COMUNE DI ██████████ in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to presso il Servizio Legale del Comune di ██████████, ██████████, con il patrocinio dell'Avv. ██████████, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta delibera della Giunta Comunale n. ██████████ del ██████████

- CONVENUTO

Oggetto: lesione personale.

Conclusioni: all'udienza del 14/09/2018 i procuratori così concludevano:

"L'Avv. ██████████ per delega dell'avv. ██████████ per parte attrice la quale si riporta a tutte le eccezioni e deduzioni e difese di cui al proprio atto introduttivo chiedendone l'accoglimento;

L'Avv. ██████████ per delega dell'avv. ██████████ per parte convenuta la quale si riporta ai propri atti e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle proprie richieste".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda è fondata, e merita accoglimento per quanto di ragione.

1. ██████████ adiva questo Tribunale chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito della caduta su un tombino posto sul marciapiedi sul quale stava camminando.





A tal fine premetteva: - che il giorno 28.05.2008, alle ore 9:00, nell'abitato di [REDACTED], percorrendo a piedi la via San Lorenzo, con direzione verso [REDACTED] giunta all'altezza del civico n. 137 inciampava in un tombino, posto sul marciapiedi sul quale ella stava regolarmente camminando, e cadeva rovinosamente in terra; - che tale tombino, sul quale ella inciampava, era collocato in maniera obliqua rispetto al piano stradale (la parte terminale era 1 cm circa al di sotto del livello del manto stradale); - che, a seguito della caduta, riportava lesioni personali del tipo "cervicalgia da contraccolpo, trauma contusivo al ginocchio sinistro con ferite escoriate, trauma distorsivo polsi, stato ansioso reattivo", come da referto di pronto soccorso dell'ASL Foggia - P.O. di [REDACTED] n. PS08008792 del 28.05.08, con prognosi di giorni 20.

Pertanto, trattandosi di "insidia o trabocchetto", l'attrice chiedeva al Comune di [REDACTED] il risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale - da addebitarsi all'esclusiva responsabilità del Comune convenuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2043 e dell'art. 2051 c.c., danno da quantificarsi nel corso di giudizio ovvero nella somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva tardivamente il Comune di [REDACTED] eccependo: - che nulla è stato prodotto a supporto della pretesa attorea, atteso che il tombino in discussione non presenta alcuna anomalia tale da renderlo insidioso; - che, in ogni caso, la responsabilità del sinistro è ascrivibile esclusivamente alla condotta negligente dell'attrice, essendo il fatto avvenuto di mattina e per di più in luoghi da lei ben conosciuti; - che, in ogni caso, la responsabilità per il sinistro non può essere attribuita al Comune, ma bensì alla ditta appaltatrice delle reti idrico fognarie, "[REDACTED]".

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda principale, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Costituitasi la convenuta, alla prima udienza veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa della ditta "[REDACTED]".

L'attività istruttoria è consistita nell'escussione dei testi [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

E' stato poi nominato, quale CTU nel presente procedimento, il dott. [REDACTED].

Subentrato lo scrivente magistrato, udite le conclusioni delle parti come in epigrafe riportato, la causa veniva introitata in decisione all'udienza del 14.09.2018, con concessione dei termini di legge.

2. Come anticipato, la domanda è fondata, e merita accoglimento per quanto di ragione.

Ebbene, l'attrice assume di essere inciampata in un tombino, posto sul marciapiede da lei in quel momento percorso, avente carattere insidioso.

L'attrice affermava, in particolare, che in una mattina del mese di maggio dell'anno 2008, alle ore 9:00, percorrendo il marciapiedi, inciampava



nel tombino a causa di un mal posizionamento dello stesso rispetto alla sua sede naturale, in quanto era collocato in maniera obliqua rispetto al piano stradale (la parte terminale era 1 cm circa al di sotto del livello del manto stradale).

A seguito dell'evento, l'attrice riportava lesioni personali del tipo "*cervicalgia da contraccolpo, trauma contusivo al ginocchio sinistro con ferite escoriate, trauma distorsivo polsi, stato ansioso reattivo*", come da referto del pronto soccorso ove venne prontamente trasportata (ref. n. PS08008792 del 28.05.08, in atti).

La domanda proposta dall'attrice deve correttamente essere sussunta nell'ambito dell'art. 2051 c.c. avendo dedotto in giudizio che il sinistro si è verificato per la presenza, sul marciapiede, di un tombino leggermente inclinato rispetto alla pendenza del manto stradale.

Il convenuto Comune risponde quindi dei danni cagionati a terzi dalla presenza di una "insidia" o un "trabocchetto", e ciò in base alla norma dell'art. 2051 c.c., fattispecie di responsabilità aquiliana che trae il suo fondamento dalla relazione di custodia tra la cosa e la persona, la quale ha il potere di controllare e vigilare affinché dalla stessa non si ingenerino eventi dannosi e pregiudizievoli per i terzi. Custode della cosa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è colui che ha l'effettivo potere materiale sulla stessa.

La Suprema Corte in ordine alla natura della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., sulla quale da sempre si dibatte in dottrina, contrapponendosi sul campo la teoria soggettiva (secondo la quale sebbene vi sia una presunzione di colpa, in ogni caso la norma *de qua* contemplerebbe un'ipotesi di responsabilità soggettiva) e la teoria oggettiva (secondo la quale la prova liberatoria del caso fortuito inciderebbe sul nesso causale e non sulla colpa, palesando la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia), sembra avere sposato di recente la tesi oggettiva. In particolare, l'ipotesi risarcitoria in esame si fonderebbe sulla dimostrazione da parte dell'attrice del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi per "custode" chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (in tal senso cfr. Cass., n. 25423/2006; tra le tante, Cass., n. 13392/2018; Cass., n. 12027/2017; Cass., n. 10860/2012; Cass., n. 11016/2011).

Di recente, peraltro, la giurisprudenza, nonostante qualche oscillazione in passato, è ormai costante nel ritenere che l'art. 2051 c.c. possa trovare applicazione anche con riguardo alla p.a., sicché anche l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051, per



difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (tra le più recenti, Cass., n. 22419/2017; Cass., n. 18753/2017).

Il fondamento della responsabilità in discorso è costituito dal rischio, che grava sul custode, in ordine ai danni a terzi provocati dalla cosa custodita, a prescindere dall'intrinseca pericolosità della cosa stessa. In giurisprudenza è stato al riguardo sostenuto che *"Il comportamento del custode è estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilità va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito"* (così Cass., n. 295/2015).

Tanto premesso, la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Spano sul presupposto della relazione di custodia tra la convenuta e la cosa dalla quale è derivato il danno (nel caso di specie il pavimento bagnato del bagno della palestra) può essere accolta solo qualora sia stata fornita, dall'attrice, la prova dell'esistenza del rapporto di custodia nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, incombendo per contro sulla convenuta la prova liberatoria del caso fortuito.

Quanto al primo elemento, il rapporto di custodia può ritenersi insito nella circostanza che il marciapiede indicato dall'attrice in citazione fosse nella disponibilità del Comune convenuto, in quanto parte integrante di una strada aperta alla pubblica via.

Invero, il Comune convenuto contesta, sul punto, che l'attività manutentiva dei tombini spetta non già all'ente pubblico citato ma bensì alla ditta *"[redacted]"*, concessionaria degli impianti fognari.

Orbene, le doglianze avanzate dal Comune non appaiono meritevoli di accoglimento.

Invero, come da tempo sostenuto in giurisprudenza, in materia di danni da cose in custodia è irrilevante che l'impianto fognario sia realizzato da terzi, e poi trasferito al Comune: gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni etiologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito (App. Milano, 05/10/2018, n. 4361; Cass., n. 18325/2018).

In ordine, poi, alla dimostrazione dell'esistenza del legame eziologico tra la cosa in custodia (il tombino) e l'evento dannoso (la caduta dell'attrice per scivolamento), occorre, innanzitutto, premettere, in punto di diritto, che, trattandosi di una responsabilità di tipo oggettivo, non grava sul custode, il quale intende essere liberato dall'obbligo al risarcimento del danno, la prova di aver osservato una condotta diligente. E' prevista, quale unica causa liberatoria, la prova in positivo, da parte del custode, del caso fortuito.

In definitiva, *"per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e*



l'evento dannoso, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi, per cui resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (cfr. Cass., n. 5741/2009).

Il fortuito dovrà essere pertanto connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità, nonché assoluta eccezionalità, quale fatto estraneo alla sfera di custodia del soggetto.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, peraltro, *"il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile"*, e tale prevedibilità, facendo applicazione del criterio dell'ordinaria diligenza, è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. (giurisprudenza costante: Cass., n. 6407/2016; Cass. n. 15718/2016; Cass., n. 287/2015; Cass., n. 999/2014; Cass., n. 23919/2013).

Tanto premesso, e tornando al caso di specie, deve essere osservato come sia stato pienamente dimostrata la circostanza descritta in citazione, ossia che l'attrice, nell'ora dalla stessa indicata e nei luoghi di causa, sia caduta quel giorno a causa dell'insidia o trabocchetto posto sul marciapiede.

E' invero dimostrata la dinamica dell'accaduto da parte dell'attrice.

E' in particolare dimostrato come il tombino in discussione si presenti leggermente inclinato rispetto alla naturale pendenza della sede stradale (il marciapiede ove è posto), come si evince dalle foto allegate alla produzione di parte attrice, dalle quali è ben visibile l'esistenza di un dislivello, dal carattere certamente insidioso.

L'evento, peraltro, è stato confermato da tutti i testi escussi.

A parte il teste [REDACTED], il quale non ha assistito personalmente all'evento, per essersi prestato di accompagnare l'infortunata al pronto soccorso, confermano appieno le allegazioni attoree i testi [REDACTED] e [REDACTED]. Il primo dichiarava *"io ho visto il fatto ero seduto esattamente di fronte al punto dove la sig.ra [REDACTED] è inciampata, e poi caduta in terra"*; il secondo dichiarava *"Si è vero, confermo la circostanza, ho visto l'accaduto ero ad un metro dal luogo da dove è avvenuto il sinistro, ho fermato una macchina che stava transitando perché prestasse il soccorso alla signora [REDACTED]"*.

Le risultanze istruttorie hanno quindi pienamente dimostrato l'accaduto.

Dall'altro lato alcuna prova liberatoria della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è stata fornita dal Comune convenuto, il quale si è soltanto limitato a genericamente contestare l'accaduto.





Per riassumete, il Comune, innanzitutto, contesta il fatto storico, come descritto in citazione, non presentando il tombino carattere insidioso; contestava, altresì, la buona conoscenza dei luoghi teatro del sinistro da parte dell'attrice, che in effetti abita lì nei pressi, e la piena visibilità della strada (per essere avvenuto il sinistro alle ore 9:00 del mattino). In subordine, come anticipato, chiede accertarsi la responsabilità dell'accaduto in capo alla ditta incaricata della gestione degli impianti idrico fognari, che come anticipato non è parte del presente giudizio.

Anche in questo caso, le eccezioni avanzate dal comune non appaiono meritevoli di accoglimento.

A prescindere dalla conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attrice, circostanza peraltro meramente dedotta ma del tutto indimostrata, è emerso nel corso dell'istruttoria il carattere pacificamente insidioso del tombino, il quale si presenta leggermente inclinato rispetto alla normale pendenza della sede stradale.

Il Comune convenuto, effettuato un sopralluogo in data 28.01.2010 (cfr. verbale prot. n. 51696/09 del 29.01.2010, in atti), rilevava che il tombino oggetto della lite appare *"in buono stato di manutenzione, allocato al piano del marciapiede, ben visibile da ogni prospettiva"*, con l'ulteriore precisazione che la gestione dei predetti tombini è affidata alla ditta *"[redacted]"*, che non è parte di questo giudizio. Su tale ultima precisazione va richiamato quanto detto in precedenza, e cioè che benché è in facoltà dell'Ente affidare i lavori di manutenzione del sistema fognario a ditte individuali non per questo l'Ente si spoglia della sua posizione di "custode" del sistema stesso, mentre quanto alle risultanze del sopralluogo effettuato dal Comune, esse risultano smentite da tutti i testi escussi, come osservato, nonché dal compendio fotografico in atti, e della cui attendibilità può pertanto legittimamente dubitarsi.

E' quindi pienamente provato il rapporto di custodia tra il tombino e il Comune di *"[redacted]"* convenuto. Pertanto, in mancanza di prova liberatoria, deve quindi essere affermata la responsabilità esclusiva del Comune di *"[redacted]"* nella produzione del sinistro occorso alla *"[redacted]"*.

3. Passando alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice, la stessa ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico e morale) e patrimoniali (spese mediche).

Quanto al danno procurato all'integrità psico-fisica dell'attrice, occorre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla sua persona in sé, con la precisazione che la liquidazione del danno biologico - sia di natura permanente che temporanea - prescinde da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé considerata, senza dover aver riguardo altresì all'attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.

Ciò chiarito, va rilevato che dalla documentazione medica in atti è





emerso che la [REDACTED] riportò un trauma al ginocchio sinistro e cervicalgia da contraccolpo, come descritte nella CTU.

Da tale evento traumatico in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio nominato, che è del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata un'inabilità temporanea totale di giorni 20 e parziale al 50% in gg. 20, e sono residuati postumi invalidanti. Tali postumi risultano incidenti sull'integrità psico-fisica del soggetto nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del C.T.U., alla luce dell'età, del sesso, dell'ambiente familiare e sociale, ritiene di fissare al 1 %.

Pertanto, in sintonia con il costante orientamento giurisprudenziale seguito alla nota sentenza n. 184\86 della Corte Costituzionale, il danno fisico da lei subito può liquidarsi, ed in via di equità, sotto il profilo del cd. "danno biologico", quale lesione della integrità psico-fisica del soggetto, in esso concetto compresi il danno alla vita di relazione, da inabilità temporanea, estetico, da perdita di chance, etc.

In relazione al "danno morale", che come ribadito dalla ormai costante giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cassazione civile nn. 8827 e 8828 del 2003) non è collegato alla riconducibilità del fatto ad una fattispecie penalmente rilevante anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, questo Giudicante ritiene di aderire ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 26972/2008, laddove, nell'esaminare la questione del cd. "danno morale", ha ribadito che trattasi di una componente dell'unitaria figura del danno non patrimoniale, e che laddove venga invocato in relazione ad un'ipotesi in cui vi sia stata anche una lesione dell'integrità psicofisica, può essere riconosciuto mediante l'incremento del valore della liquidazione di tale posta di danno, nei limiti in cui è consentito dalle tabelle utilizzate.

La Corte ha ritenuto, che, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale, integra pregiudizio non patrimoniale, per la sua autonoma risarcibilità, deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno



nella sua interezza.

Ne consegue, alla stregua di tale indirizzo, che il *genus* del danno non patrimoniale, come delineato dalla Suprema Corte ricomprende in sé: 1) il “danno morale” inteso come patema d’animo transeunte risarcibile nei casi previsti dalla legge, e quindi in presenza di reato ovvero anche a prescindere da esso in caso di lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti; 2) il “danno biologico” inteso come lesione dell’integrità psico-fisica tutelata dall’art. 32 della Costituzione; 3) il “danno esistenziale” (ovverosia una permanente alterazione delle abitudini e degli interessi relazionali), laddove arrecato in violazione di diritti della persona costituzionalmente garantiti.; 4) le “lesioni di diritti costituzionalmente garantiti” che non assurgono a danno esistenziale, nella misura in cui determinano “solo” un’alterazione non permanente delle abitudini e degli interessi relazionali del danneggiato.

“In tali ipotesi – si legge nella sentenza della Suprema Corte - non emergono, nell’ambito della categoria generale ‘danno non patrimoniale’, distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale”. E’ dunque solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), si impiega un nome, parlando di danno biologico. Ed è ancora a fini descrittivi che, nel caso di lesione dei diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), si utilizza la sintetica definizione di danno da perdita del rapporto parentale. Prosegue la Corte affermando che “in tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003, e recepite dalla sentenza, n. 233/2003 della Corte costituzionale”.

Alla luce delle considerazioni innanzi svolte e dei principi espressi dalla Suprema Corte che questo giudice ritiene di condividere, il “danno non patrimoniale”, inteso come categoria onnicomprensiva, subito dall’attore, è stato considerato e ricompreso nel danno biologico e non va liquidata ulteriore voce.

Quindi, alla luce dell’età dell’infortunato al momento del sinistro (anni 61), dei postumi (micro)permanenti, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e del danno non patrimoniale può liquidarsi, all’attualità - facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano 2018, con punto base I.T.T. pari ad euro 98,00 - il complessivo importo di euro € 9.855,00.

Il danno non patrimoniale subito dalla [REDACTED] è, quindi, quantificabile all’attualità in complessivi Euro € 9.855,00, oltre interessi come tra poco saranno indicati.

Ritiene il giudicante che questo importo non possa essere “personalizzato” non avendo l’attore dedotto e, quindi, provato elementi che consentano di discostarsi dai parametri medi.





Quanto ai danni patrimoniali sono state documentate spese mediche per Euro 9,40.

Complessivamente il Comune di [redacted] deve essere condannato al pagamento in favore della [redacted] della somma di € 9.855,00 (novemilaottocentocinquantacinque/00).

In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute all'attrice e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che *"il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata"*. In pratica, *"qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio"* (così, per prima, Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995). Questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. "lucro cessante"), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura dell'1% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 28 maggio 2008, ed il suo risarcimento (dieci anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.

Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sugli importo sopra liquidati di Euro 9.855,00 svalutato all'epoca del sinistro, 28 maggio 2008 - con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione (ottobre 2018) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it) - ad Euro 8.783,42 e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 28 maggio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli





operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, Euro 9.855,00 (che si converte in debito di valuta) maggiorati degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali *ex art.* 1282 c.c..

Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata l'esclusiva responsabilità del Comune di [REDACTED] in ordine all'evento dannoso di cui è causa e, per l'effetto, il medesimo deve essere condannato al pagamento in favore della [REDACTED] della somma di Euro 9.855,00 (novemilaottocentocinquantacinque/00), oltre interessi come sopra determinati e danno patrimoniale (spese mediche) pari ad euro 9,40.

4. Alla soccombenza segue la condanna del Comune di [REDACTED] al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in dispositivo, come per legge, con riferimento al valore della controversia (ricompresa nello scaglione sino ad euro 26.000) ai sensi del D.M. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 disp. att. c.p.c..

Sulle spese di CTU, espletata dal dott. [REDACTED], si provvede come indicato in dispositivo applicando i principi affermati dalla Suprema Corte in materia di solidarietà passiva delle parti nei confronti del consulente (Cass., n. 28094/2009; Cass., n. 23522/2014).

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di COMUNE DI [REDACTED], con atto di citazione notificato il 29.01.2010, così provvede:

1) in accoglimento della domanda di [REDACTED], dichiara l'esclusiva responsabilità del COMUNE DI [REDACTED] per la produzione del sinistro di cui all'atto di citazione e, per l'effetto, condanna il medesimo al pagamento in favore di [REDACTED] della complessiva somma di Euro 9.855,00 (novemilaottocentocinquantacinque/00), oltre, su tale somma, interessi compensativi dal momento del sinistro, 28 maggio 2008, da calcolarsi sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su Euro 8.783,42, ed, inoltre, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 28 maggio, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale come sopra riconosciuta di Euro 9.855,00, cui vanno aggiunti i danni patrimoniali documentati (spese mediche), pari ad euro 9,40, importo maggiorato degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;

2) condanna il COMUNE DI [REDACTED] convenuto al pagamento delle spese di giudizio che qui si liquidano in complessivi Euro 2.936,00, di cui Euro 2.738,00 per compensi ed Euro 198,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA, se dovute, come



per legge, con distrazione in favore dell'Avv. [REDACTED],
procuratore dichiaratosi antistatario;

3) le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 23.07.2014,
ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti del giudizio nei confronti
del CTU, si pongono nei rapporti interni definitivamente a carico del
soccumbente COMUNE DI [REDACTED], con il conseguente diritto
dell'attore di ripetere dalla convenuta le somme eventualmente versate o che
saranno versate al CTU dott. [REDACTED] in forza del predetto decreto.

La presente decisione è provvisoriamente esecutiva per legge (art. 282
c.p.c.).

Così deciso in Foggia, il 12/12/2018.

Il Giudice
(dott. Luca Stanziola)